



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: INFRASTRUTTURE DIGITALI - TITOLO EDILIZIO – PERMESSO DI COSTRUIRE

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8500 dd. 23.10.2024 – A.U. all'installazione di infrastrutture elettroniche ex d.lgs. n. 259/2003 – titolo edilizio per la realizzazione dell'impianto: non sussiste l'obbligo di avvio di due procedimenti distinti e nemmeno di rispettare gli adempimenti previsti dal TUE - obbligo per il Comune di applicare le disposizioni di semplificazione ed accelerazione e di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale - autorizzazione sismica: afferisce alla parte esecutiva dei lavori e basta che sia richiesta prima dell'avvio delle attività di installazione – vincolo cimiteriale: superabilità.

La vicenda riguarda l'impugnazione da parte di INWIT del provvedimento con cui l'Amministrazione comunale, a fronte dell'istanza della compagnia di realizzazione di un nuovo sito aeromobile nel territorio del Comune, dapprima comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90 e successivamente il provvedimento negativo. In particolare, il diniego veniva motivato sulla base del parere negativo dell'Area tecnica in merito alla incompletezza del dossier (in particolare, veniva imputato a INWIT: (i) di aver presentato una relazione incompleta, carente anche degli studi geologici, sismici, di impiantistica e di inserimento paesaggistico e ambientale richiesti; (ii) di non aver accluso il titolo di possesso delle aree sulle quali installare la SRB; (iii) di aver presentato un progetto carente degli elementi minimi per avviare l'istruttoria ai sensi del TU Edilizia; (iv) di non aver conseguito il permesso di costruire ai sensi del d.p.r. n. 380/01; (v) di voler costruire una SRB in area in cui insiste un divieto di inedificabilità assoluta ai sensi degli artt. 34-41 delle NTA del PRG previsto per le zone di rispetto cimiteriale).

IL Consiglio di Stato chiarisce, innanzitutto, che per autorizzare l'installazione di un'antenna, non occorre avviare due procedimenti (uno imposto dalla necessità di applicare il Testo Unico dell'Edilizia, l'altro imposto dalla necessità di applicare il Codice delle Comunicazioni Elettroniche), né appare necessario che nel procedimento previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche confluisca il procedimento previsto dal Testo Unico per l'Edilizia ed i relativi precisi adempimenti.

La sentenza in commento si richiama alla propria giurisprudenza, che ha da tempo chiarito due concetti:

(i) il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ad installare un'antenna di telecomunicazioni è unico (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1/03/2024, n. 2031, dunque è pacifico che il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, costituisca un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale;

(ii) la documentazione che l'istante è tenuto a presentare è solo quella richiesta dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 02/01/2024, n. 15, per cui nell'ipotesi di installazione di un impianto di telecomunicazioni l'Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'Allegato 13, modello A o B, del d.lgs. n. 259/2003, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa.

Secondo il Consiglio di Stato, il Comune non è chiamato ad effettuare il controllo di cui all'art. 10 d.p.r. n. 380/01 (né può chiedere la documentazione di cui all'art. 20 dello stesso d.p.r.), ma deve valutare (anche) gli aspetti edilizi dell'opera all'interno del procedimento previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche e sulla base della esclusiva documentazione richiesta dallo stesso Codice (in particolare nei suoi allegati), potendo contestare all'istante di aver presentato un'istanza non conforme all'art. 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e agli allegati allo stesso codice ma non pretendendo l'applicazione delle norme del Testo Unico dell'Edilizia, come concretamente avvenuto nella vicenda all'esame.

Inoltre, la sentenza nega che la documentazione richiesta dal Comune in relazione al rischio sismico debba comporre il fascicolo da accludere all'istanza proposta a norma del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, dato che afferisce alla parte esecutiva dei lavori; si tratta di documentazione da richiedere dopo l'ottenimento dell'autorizzazione e prima dell'avvio delle attività di installazione.

Sul punto, la sentenza ricorda che già il Cons. Stato, sez. VI, 24/09/2010, n. 7128 aveva chiarito che il quadro normativo derivante dal testo del Codice delle Comunicazioni Elettroniche ante riforma non imponeva in alcun modo di allegare la denuncia di verifica sismica della struttura già in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione o della denuncia di cui al d.lgs. n. 259/2003, limitandosi - piuttosto - a prescrivere che la denuncia in parola avvenga prima del concreto inizio dei lavori. La riforma del Codice delle Comunicazioni Elettroniche non ha portato innovazioni su questo specifico punto.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

La sentenza in commento ricorda ancora che la dimostrazione della piena proprietà/disponibilità dell'area non è richiesta dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche nella fase di presentazione dell'istanza per ottenere l'autorizzazione alla installazione dell'impianto e che, di recente, il Cons. Stato, sez. VI, 23.10.2023, n. 9147 ha chiarito che, in sede di rilascio del titolo abilitativo, il Comune – pur non potendosi esimere dal verificare il rispetto, da parte dell'istante, dei limiti privatistici sull'intervento proposto – non può ritenersi onerato di procedere a un'accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati.

Da ultimo, sul vincolo cimiteriale e la sua superabilità, il Consiglio di Stato si richiama alla propria giurisprudenza pronunciata nel caso di costruzione di impianti di telecomunicazione in tale area, in considerazione del fatto che gli impianti non ledono in alcun modo la salubrità e la tranquillità dei luoghi, ribadendo che il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto cimiteriale non giustifica il diniego di installarvi infrastrutture di telefonia mobile (Cons. Stato, sez. VI, 29/11/2023, n. 10298).

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202403462&nomeFile=202408500_11.html&subDir=Provvedimenti